



COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA
Provincia di Brescia

**AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL
D.LGS. N. 36/2023 PER IL SERVIZIO BIMESTRALE FEBBRAIO-
MARZO 2025 DI SPARGIMENTO SALE E SGOMBERO NEVE
CIG B57236FED5**

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

L'Amministrazione del Comune di Padenghe sul Garda affida il servizio bimestrale di spargimento sale e sgombero neve, per i mesi di febbraio 2024 e marzo 2025.

Il presente Foglio Patti e Condizioni ha valore di disciplina generale, e si pone a corredo della procedura d'affido.

L'operatore economico dovrà sottoscrivere per accettazione e restituire al comune di Padenghe sul Garda il presente Foglio Patti e Condizioni.

ART. 2 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo posto a base d'asta, calcolando il costo fisso per il fermo attrezzatura e le ore stimate per l'esecuzione del servizio nel bimestre febbraio-marzo, è di € 4.800,00 oltre IVA, pari a complessivi € 5.856,00 IVA compresa.

Si precisa, come da preventivo dell'operatore economico, protocollo n. 14558 del 26/11/2024, quanto segue:

- € 2.000,00 costo fisso per il fermo attrezzatura per i mesi di febbraio e marzo
- 70,00 €/h utilizzo spazzaneve grande
- 65,00 €/h utilizzo spazzaneve piccolo per marciapiede
- 65,00 €/h utilizzo trattore con spargisale per ghiaccio
- 25,00 €/h manodopera

Nel caso in cui, durante l'esecuzione del servizio si rendesse necessario, a richiesta dell'Amministrazione, eseguire opere eventualmente non previste, il corrispettivo verrà concordato preventivamente con l'Amministrazione di volta in volta, tenendo come base i ribassi applicati in sede di offerta.

ART.3 - DURATA DELL'APPALTO - CONSEGNA.

Il servizio previsto avrà decorrenza dalla data di aggiudicazione, fino al 31 marzo 2025, con tempi e modalità di intervento da concordare con l'ufficio tecnico.

ART.4 - VARIAZIONE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO

Nel corso dell'esecuzione dei contratti, l'amministrazione può chiedere, e l'impresa ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto, un aumento o una diminuzione sull'ammontare del totale del servizio fino alla concorrenza di un quinto, ancorchè ciò non sia formalmente previsto nel contratto, e senza che la ditta aggiudicataria possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART.5 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

Fanno carico all'operatore economico le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni del contratto, diritti di segreteria secondo le tariffe di legge, nonché, ove sia fatto ricorso al notaio, le conseguenti spese notarili.

Qualora, senza giustificati motivi, l'operatore economico non adempia alla stipula entro il termine assegnato dalla relativa lettera di invito, l'Amministrazione può dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione.

ART. 6 - CAUZIONE

L'Amministrazione Comunale si riserva di esonerare gli operatori economici invitati dall'obbligo del deposito della cauzione provvisoria e, per l'operatore aggiudicatario, della cauzione definitiva, data la limitatezza dell'importo.

ART.7 - SPESE CONTRATTUALI

L'operatore economico è tenuto al pagamento di tutte le eventuali spese contrattuali dovute secondo le leggi in vigore (imposta di bollo, diritti fissi di scritturazione, diritti di segreteria ed imposta di registro) mediante bonifico bancario secondo le modalità che verranno impartite dall'ufficio Segreteria.

L'inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo, nonché agli artt.7 e 8 del presente foglio patti e condizioni, oltre la decadenza dell'aggiudicazione dell'operatore economico inadempiente, fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare il servizio all'operatore economico che segue immediatamente nella graduatoria, o qualora ciò non fosse possibile o conveniente ad altro operatore economico.

L'esecuzione in danno non esime l'operatore economico da eventuali responsabilità civili.

ART. 8 - PAGAMENTI

La liquidazione avverrà entro 30 giorni dalla data della presentazione della fattura.

Per il ritardo oltre 60 giorni, al pagamento si applicheranno gli interessi legali. La rendicontazione contabile dei servizi, lavori e forniture svolto dovrà essere presentato su base mensile e autorizzato dal Responsabile dell'ufficio Tecnico Comunale.

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 istituisce (articolo 1, commi 209-214) l'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione. Le fatture in forma cartacea non possono essere accettate da parte della Pubblica Amministrazione, né è possibile procedere al relativo pagamento. La trasmissione delle fatture avviene attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).

In ogni caso le fatture elettroniche, devono essere corredate dal documento, debitamente sottoscritto, che attesti la consegna dei beni o l'esecuzione dei servizi, ovvero ne devono indicare gli estremi. Non sono ammesse a pagamento le fatture elettroniche non conformi alle prescrizioni sopra riportate. Nelle fatture deve essere riportato il Codice Univoco Ufficio: K26R7H.

ART. 9 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO E OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Gli interventi dovranno essere preventivamente concordati in sito con il Responsabile dell'Area Tecnica o suo delegato, che indicherà ogni tipo di lavoro da eseguire i tempi e le modalità.

Ogni spesa relativa ai servizi in oggetto è totalmente a carico dell'operatore economico assegnatario dell'appalto.

Gli interventi dovranno avvenire in conformità a quanto previsto dalle vigenti leggi e norme in materia, ivi compreso l'utilizzo del personale e dei mezzi.

Successivamente alla consegna dei beni l'Ente si riserva la facoltà di attivare i necessari controlli per accertarne la rispondenza alle caratteristiche e qualità richieste.

Data l'impossibilità di perizia all'atto dell'arrivo, l'operatore economico deve accettare le eventuali contestazioni sulla conformità del servizio anche a distanza di tempo dalla consegna, quando ne sarà possibile il controllo.

Sia nel caso che la difformità dei lavori/servizi/forniture risulti all'evidenza, sia che emerga dalle verifiche successive alla consegna, l'Ente ha il diritto di respingere, e l'operatore economico l'obbligo di ritirare, i beni che risultassero di caratteristiche diverse dai campioni depositati in sede di aggiudicazione del servizio e fornitura, ovvero di qualità diversa da quella pattuita o, per altre ragioni, inaccettabili. In tal modo l'operatore economico, oltre alla refusione delle eventuali spese peritali sostenute, dovrà provvedere alla sostituzione dei beni, nel termine che gli verrà indicato, con altri corrispondenti alla qualità stabilita.

Qualora i beni contestati non venissero tempestivamente ritirati dall'operatore economico, l'Ente non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia.

In caso di mancata o ritardata sostituzione, specie qualora trattasi di generi di immediato consumo, l'Ente si riserva la facoltà di approvvigionarsi degli stessi altrove, con spese a totale carico del fornitore aggiudicatario, il quale non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi dei beni così acquistati.

La disposizione contenuta nel precedente comma si applica anche per consegne di beni in quantità inferiori a quelle ordinate.

La disciplina di cui al presente articolo trova adeguata applicazione, anche nel caso di erogazione di

servizi.

ART. 10 - SPESE DI IMBALLAGGIO, DI TRASPORTO, ECC.

Salvo che non sia diversamente stabilito in contratto, tutte le spese di imballaggio, di trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico dell'operatore economico, il quale pertanto deve effettuare le consegne libere da qualunque spesa nei magazzini o negli uffici destinatari.

Gli imballaggi devono rispondere alle norme in vigore a seconda della natura dei beni da consegnare. Deterioramenti per negligenza ed insufficienti imballaggi od in conseguenza del trasporto conferiscono all'Amministrazione il diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli scartati al collaudo, a tutto danno dell'impresa.

ART. 11 - CONTENUTO DEL PREZZO

Salvo diversa prescrizione, il prezzo offerto dall'operatore economico deve intendersi al netto di oneri fiscali e comprensivo di ogni altro onere dovuto dall'impresa, sulla base delle norme in vigore, in connessione con l'esecuzione del contratto, nonché di ogni spesa riguardante il confezionamento, l'imballaggio, il trasporto fino al luogo indicato per la consegna.

ART. 12 - REVISIONE DEI PREZZI DEI SERVIZI/ FORNITURE

È prevista la revisione dei prezzi contrattuali secondo le modalità previste dall'art. 60 del Codice dei contratti.

Il canone annuo è soggetto, a partire dalla seconda annualità, ad un aumento o diminuzione pari alla variazione dell'indice I.S.T.A.T. prezzi al consumo.

ART. 13 - RESPONSABILITA' PER DANNI E TUTELA CONTRO TERZI

L'operatore economico assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, alla Amministrazione e a terzi in dipendenza di manchevolezze, di trascuratezza o di utilizzo di prodotti e di macchinari, nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

L'operatore economico risponde direttamente dei danni alle persone od alle cose, provocati nell'esecuzione dei lavori e delle forniture, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

L'operatore è perciò tenuto ad osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro.

Sono inoltre a suo totale carico, gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente, in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali.

L'operatore economico inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da partedi terzi in ordine alle forniture e ai servizi.

L'operatore infine assume l'obbligo di garantire all'Amministrazione il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

ART.14 - NORME SUL PERSONALE

L'operatore economico si impegna ad osservare ed applicare integralmente, tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti al momento in cui si svolge la fornitura/servizio.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati, accertata dall'autorità municipale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione Comunale procederà alla sospensione dei pagamenti, fino a quando l'Ispettorato del Lavoro non avrà accertato che agli obblighi predetti si è regolarmente adempiuto.

ART. 15 - ACCETTAZIONE DI TUTTE LE CLAUSOLE

La partecipazione alla trattativa comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dalle disposizioni contenute nel presente foglio patti e condizioni, nei capitoli specialie nel regolamento dei contratti.

ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Sono vietati ai terzi contraenti la cessione anche parziale del contratto ed il subentro di soggetti estranei nei rapporti obbligatori sorti con il comune.

Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente compresa la cessione d'azienda o del ramo d'azienda che comporti il trasferimento dell'intera organizzazione aziendale o di una porzione della stessa.

Gli operatori economici che cambiano ragione sociale dovranno documentare con copia autentica degli originali il cambiamento della ragione sociale medesima.

ART. 17 - RICHIAMI E DIFFIDE

L'operatore economico che durante lo svolgimento dei servizi/lavori o l'esecuzione delle forniture dà motivo a rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali può essere soggetto a diffida senza pregiudizio per l'applicazione di eventuali clausole penali.

Ove lo stesso operatore, nel corso di esecuzione di successive forniture, servizi o lavori, incorra in altre diffide per negligenze ed inadempienze, l'Amministrazione ha facoltà di escluderlo dalla partecipazione alle gare, per un periodo non inferiore a due anni. Nel caso di grave recidiva, può anche cancellarlo dall'elenco dei propri fornitori.

ART. 18 - MOTIVI PER L'APPLICAZIONE DI PENALI

L'operatore economico, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetto a penalità quando:

- non indica, ove prescritto, la sede degli stabilimenti ove avvengono le lavorazioni;
- si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità dei beni forniti, nei materiali impiegati o nell'espletamento dei servizi;
- effettua in ritardo gli adempimenti prescritti, nel caso di rivedibilità dei beni in sede di collaudo, di invito al rifacimento e all'eliminazione di difetti o imperfezioni;
- non ottempera, od ottempera con ritardo, agli obblighi derivanti dalla prestazione di garanzia dei prodotti finiti;
- non effettua, o effettua con ritardo, il ritiro dei prodotti rifiutati al collaudo, dai magazzini in cui è avvenuta l'operazione;
- nei contratti per prestazioni di servizi, non ottempera alle prescrizioni del contratto in ordine al personale da impiegare, alla documentazione da presentare, alle modalità, agli orari ed ai tempi da osservare per gli interventi richiesti

Nel presente appalto sono previste le seguenti tempistiche da rispettare:

- Manutenzione ordinaria: Visita periodica dell'impianto (2 visite annue, 1 nel primo semestre e 1 nel secondo semestre). Intervento da effettuarsi entro 30 giorni rispetto al piano degli interventi che l'operatore economico consegnerà alla stazione appaltante.
- Manutenzione straordinaria. Intervento da effettuarsi entro le 8 ore lavorative dalla richiesta telefonica.)

Oltre alle penali applicate, l'Amministrazione potrà inoltre chiedere il risarcimento dei danni consequenziali inadempienze sopra descritte.

ART. 19 - IMPORTI DELLE PENALITÀ

In caso di riscontrata irregolarità della fornitura, servizio o lavori saranno applicate le seguenti penali:

RITARDO DELLA CONSEGNA O ESECUZIONE:

In caso di mancato rispetto del termine di consegna della merce o di esecuzione dei servizi e dei lavori, potrà essere applicata una penale a carico del fornitore inadempiente, pari ad € 150,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, previa contestazione formale a mezzo PEC, con la quale l'operatore economico inadempiente potrà essere anche sospeso immediatamente dalla iscrizione all'Albo dei Fornitori di beni e servizi.

Il Comune di Padenghe sul Garda nel caso di mancato intervento, si riserva il diritto di assegnare il lavoro ad altro operatore economico, senza che l'appaltatore possa vantare richieste di indennizzo o rimborso di qualsiasi titolo.

Qualora il ritardo nel termine di consegna della merce o di esecuzione dei lavori o dei servizi si protrasse per oltre venti giorni, l'inadempienza comporterà l'immediata risoluzione del contratto.

CARENZE QUALITATIVE:

Per servizi non regolarmente eseguiti, potrà essere applicata una penale fino alla concorrenza del 10% dell'importo della lavorazione carente, oltre al ripristino del lavoro contestato.

In tutti gli altri casi sarà applicata una penale sufficiente a coprire il danno cagionato all'Amministrazione e che sarà determinato di volta in volta a seconda della gravità del danno stesso o degli inconvenienti causati.

Le penalità di cui sopra verranno comminate mediante nota di addebito su quanto dovuto all'operatore economico, previa contestazione formale a mezzo raccomandata A.R. o pec da parte del Comune stesso. L'operatore economico, con la stessa raccomandata o pec, sarà invitato a fornire spiegazioni e giustificazioni entro un termine di otto giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione. Se entro tale termine non saranno fornite motivate e comprovate giustificazioni, le penalità si intenderanno accettate.

Il Comune si riserva la facoltà, dopo l'applicazione di due penalità e successiva diffida ad adempiere per iscritto, anch'essa comportante penalità, di risolvere il contratto qualora la fornitura o il servizio non fossero eseguiti con la massima cura e puntualità.

Inoltre, se il ritardo nel termine di consegna della merce o di esecuzione dei servizi o lavori si protrasse per oltre trenta giorni, il ritardo comporterà l'immediata risoluzione del contratto.

Le penali verranno trattenute, dopo l'espletamento delle procedure per la contestazione, direttamente dai pagamenti effettuati.

Il recupero delle penalità potrà essere anche effettuato sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

ART. 20 - RISOLUZIONE

L'Amministrazione Comunale può chiedere la risoluzione del contratto, nei seguenti casi:

- accertato non miglioramento della qualità dei beni, e servizi prestati dopo due applicazioni delle penali e della diffida di cui all'articolo precedente;
- in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- nei casi di cessione non autorizzata del contratto;
- in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1674 del Codice Civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'impresa delle spese sostenute, dei servizi prestati, dei mancati guadagni;
- in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;
- nei casi di sub-appalto;
- nel caso di morte dell'imprenditore o dei soci, quando la considerazione delle persone sia motivo determinante di garanzia.

La risoluzione del contratto, per gravi inadempienze contrattuali, fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare l'intera fornitura o la parte rimanente, all'operatore economico che segue immediatamente in graduatoria o qualora non sia possibile o conveniente, ad altro operatore.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'operatore economico, per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ART. 21 - CONTROVERSIE CONTRATTUALI

Per ogni controversia non risolta sarà competente il Foro di Brescia. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 22 - RINVIO AD ALTRE NORME

Per le fattispecie non espressamente disciplinate negli articoli che seguono, trova applicazione in via suppletiva la seguente normativa:

- gli articoli contenuti nel d.lgs. n. 36/2023 in materia di appalti pubblici di servizi e forniture;
- la disciplina di cui al r.d. 23 maggio 1924, n. 827;
- le disposizioni contenute nel codice civile.

Per il Comune di Padenghe
Il Responsabile Area Tecnica LLPP

Per l'operatore economico
Il Legale Rappresentante
